ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE:
I CONTROLLI FISCALI

Per gli enti non commerciali sportivi (e non solo), riparte la stagione amatoriale 2007/2008, e con essa riprendono anche i controlli che l'amministrazione finanziaria sta riservando, particolarmente, nei confronti di Enti associativi operanti nel settore sportivo e ricreativo, cioè degli enti non commerciali la cui attività viene svolta a favore degli associati o partecipanti in conformità alle finalità istituzionali specificate nello statuto o nell'atto costitutivo.

Per tali soggetti, che godono di innumerevoli vantaggi fiscali, le somme versate dagli associati, a titolo di quota partecipativa, peraltro, non concorrono a formare il reddito complessivo, sono, quindi, esenti da tassazione.

Riguardo tali fattispecie, il controllo fiscale, effettuato dai verificatori addetti (funzionari dell'Agenzia dell'Entrate e della Guardia di Finanza) non riguarda soltanto il rispetto dei requisiti formali (ad es. l'iscrizione al registro Coni), ma si estende ad accertare l'eventuale presenza di un'attività formalmente gestita come associazione e quindi con i benefici del regime di tassazione riservato agli enti non profit, ma realmente rappresentativa di una vera e propria attività imprenditoriale.

Costituisce elemento rilevante la circostanza che il socio (o taluni soci) o amministratore possa detenere un effettivo potere decisionale e gestionale con lo scopo di realizzare un profitto personale.

Anche se non espressamente obbligate, occorre che le associazioni sportive istituiscano non soltanto il libro soci e il libro dei verbali delle assemblee, ma anche un adeguato rendiconto economico e finanziario da cui si evince il risultato economico dell'anno con la destinazione dell'utile o l'eventuale copertura della perdita.

Tra l'altro, per usufruire di talune agevolazioni fiscali è, peraltro, obbligatorio redigere il bilancio (formato dallo stato patrimoniale e dal conto economico).

La verifica di tali documenti, infatti, può essere di ausilio per i funzionari dell'amministrazione finanziaria, ove è pure possibile riscontrare, sia in maniera esplicita che implicita, una distribuzione dell'utile che è, invece, vietata per un ente associativo.

Anche le forme pubblicitarie scelte da un'associazione sono un ulteriore elemento di analisi; infatti il messaggio "riservato ai soli soci" non garantisce l'esistenza di un'attività associativa anziché commerciale, ma nessun riferimento all'attività non profit porterebbe facilmente a pensare ad una attività diversa da quella associativa.

Nell'ambito dei circoli ricreativi l'attività di associazione comporta un ingresso controllato di pubblico (associati), ma nel momento in cui l'attività viene svolta anche nei confronti di non associati si viene a creare una vera attività commerciale.

L'accertamento di una attività commerciale, sottoforma di associazione, comporta inevitabilmente la tassazione del reddito d'impresa imputabile all'associazione.

A tal fine per le vere associazioni senza fine di lucro sono previsti dei particolari regimi fiscali, di estremo vantaggio, tra cui quello regolato dalla Legge n. 398/1991, che ai fini del reddito tassa solo il 3% dei proventi commerciali, mentre ai fini dell'IVA si ha l'abbattimento del 50% sull'IVA a debito (mentre è solo del 10% per le sponsorizzazioni, ed 1/3 per diritti di ripresa televisiva e radiofonica).